



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 39

Prot. n. CC 1/2017 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge 1 dicembre 2016, n. 225, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili") e legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) - Impugnativa avanti la Corte costituzionale - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento all'avv. Nicolò Pedrazzoli, all'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e all'avv. Luigi Manzi di Roma.

Il giorno **20 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

MAURO GILMOZZI

LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

SARA FERRARI

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2016, n. 225, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

In considerazione delle competenze attribuite dallo Statuto speciale alle Province autonome, anche alla luce delle modificazioni intervenute nel 2014, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le medesime Province autonome e dalle relative norme d'attuazione si segnalano le seguenti disposizioni che presentano aspetti di rilevanza istituzionale per l'ordinamento provinciale e possibili profili di contrasto con le competenze provinciali.

L'articolo 7 (Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate), comma 1, del decreto legge 193/2016, introduce, nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (*Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*), una nuova disposizione (*articolo 5-octies*) con la quale si riaprono i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria, già prevista dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*), che aveva a sua volta introdotto nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 disposizioni per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (*articoli da 5-quater a 5-septies*).

La nuova “*voluntary disclosure*” trova applicazione, in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, sia per l'emersione di attività estere (commi 1 e 2 dell'articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990), sia per la violazioni dichiarative relative a imposte erariali (comma 3 dell'articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990), purché le violazioni sanabili siano quelle commesse sino al 30 settembre 2016. La norma definisce nel dettaglio gli aspetti applicativi e procedurali, tra i quali si evidenzia che - rispetto alla *voluntary disclosure* disciplinata nel 2014 (nella quale era prevista la domanda del contribuente all'Amministrazione finanziaria ed il conseguente avviso di accertamento o invito all'adesione spontanea da parte dell'Agenzia delle Entrate) - quella introdotta nel 2016 prevede che sia il contribuente a presentare istanza (entro 31 luglio 2017) e, spontaneamente, a versare in unica soluzione o in un massimo di tre rate il *quantum* dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi interessi e sanzioni (entro il 30 settembre 2017). Il versamento delle somme dovute comporta effetti analoghi di quelli della precedente *voluntary disclosure*, sia sotto il profilo penale, sia sotto quello sanzionatorio amministrativo. La norma si completa con le disposizioni relative alle conseguenze per il mancato, insufficiente o eccedente versamento, alle agevolazioni sanzionatorie e procedurali ed a nuove ipotesi di reato.

La norma demanda inoltre ad un atto attuativo la definizione del modello per la presentazione da parte del contribuente di accesso alla procedura di volontaria collaborazione, atto adottato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016 (comma 2) e contiene disposizioni in materia potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali (comma 3).

La norma non reca alcun riferimento alla stima del gettito previsto dalla adozione della misura (nella relazione tecnica, accompagnatoria del provvedimento, si afferma testualmente che “al momento non si quantificano effetti di gettito connessi alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria”) né, contrariamente a quanto previsto per la precedente “*voluntary*

disclosure" (vedasi articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 186 del 2014), contiene alcun riferimento alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla entrata in vigore della nuova disposizione (articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990), o alcuna disposizione che chiarisca che le maggiori entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria sono da attribuire alle Province autonome (ed alle altre autonomie speciali) limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione.

Invece, il comma 633 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), successivamente entrato in vigore, stabilisce che "*le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro*". I successivi commi da 634 a 636 della stessa legge di bilancio prevedono poi le misure da attuare qualora, dal monitoraggio delle istanze presentate, il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al predetto comma 633, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto del pareggio di bilancio.

Le maggiori entrate derivanti dalla procedura di volontaria collaborazione confluiscono quindi (integralmente) nel bilancio dello Stato.

Per effetto dell'approvazione dello stato di previsione dell'entrata (ai sensi dell'articolo 2 legge n. 232 del 2016), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 27 dicembre 2016 (*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019*), ha previsto al capitolo 1173 del bilancio 2017 avente ad oggetto: "Versamenti delle somme dovute in base all'invito al contraddittorio in attuazione della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, da destinare alle finalità previste dalla normativa vigente", uno stanziamento pari a 2,4 miliardi di euro, derivanti per 1,6 miliardi di euro dalla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e per 0,8 miliardi dalle entrate già previste con il bilancio di previsione 2016 per la procedura di cui alla legge n. 186 del 2014.

Alle Province autonome spetta per Statuto la devoluzione nella proporzione indicata nello Statuto stesso, di tutte le entrate tributarie erariali comunque riscosse nell'ambito del rispettivo territorio, non spettanti alla Regione o ad altri enti pubblici, (articolo 75, comma 1, lettera g), St.), limitando le fattispecie di riserve all'erario ad ipotesi del tutto eccezionali (art. 75-bis St.).

Tali garanzie sono state rafforzate a seguito dell'Accordo del 15 ottobre 2014, con cui sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol e le due Province autonome, Accordo recepito con l'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014, ai sensi della particolare procedura prevista dell'articolo 104 dello Statuto medesimo per le modificazioni dell'ordinamento finanziario statutario.

In particolare, in materia di riserve all'erario, il predetto Accordo ha inserito nel citato art. 75-bis dello Statuto il comma 3-bis, a tenore del quale "*il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (...)*

Inoltre il nuovo comma 4 dell'art. 79 del citato Statuto prevede, quale formula di chiusura a garanzia della stabilità del nuovo assetto dei rapporti finanziari, che *“nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo”*.

Nel caso del gettito riscosso per effetto delle procedure di volontaria collaborazione, la Corte costituzionale ha escluso che possa trattarsi di un gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, in quanto *“le entrate in contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, ‘emerso’ in applicazione delle citate procedure”* e statuito che *“la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi, trattandosi, a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto”* (sentenza n. 66 del 2016, punto 2 del considerato in diritto, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

Ne consegue che la Regione e le Province autonome sono destinatarie della devoluzione dei tributi erariali prevista dallo Statuto medesimo anche in riferimento al gettito riscosso in base alla procedura di collaborazione volontaria di cui alle norme statali sopra citate, risultando, in ogni caso, il gettito derivante dalle predette procedure di emersione e di rientro dei capitali detenuti all'estero privo dei requisiti statutariamente previsti per la qualificazione della riserva all'erario.

Con riferimento alla potestà spettante allo Stato di riservare all'erario gettiti di natura tributaria riscossi nel territorio delle due Province autonome, la giurisprudenza costituzionale ne ha subordinato la possibilità alla sussistenza, puntualmente verificata, di tutte le condizioni tassativamente individuate nella normativa statutaria. La Corte costituzionale ha avuto infatti occasione di pronunciarsi più volte in merito alle predette condizioni necessarie ai fini della legittimità delle riserve all'erario in questione (con riferimento ai previgenti parametri contenuti negli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, ora abrogati e sostituiti dalle disposizioni contenute nel citato comma 3-bis dell'articolo 75-bis St.), dando una lettura d'insieme utile per la valutazione delle ipotesi disciplinate dalle norme in esame ed esprimendo il proprio orientamento vincolante in materia (sentenza n. 182 del 2010, punto 4 del considerato in diritto; sentenza n. 142 del 2012, punto 4.3 del considerato in diritto; più in generale, sentenza n. 145 del 2014, punti 4.2 e 4.3 del considerato in diritto).

La disposizione in esame (articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016), per la parte in cui non dispone che le maggiori entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria previste dall'articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990, sono da attribuire alle Province autonome, limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori ai sensi delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione, si pone quindi in violazione delle predette norme dello Statuto speciale.

In combinato disposto con il predetto articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, l'articolo 1, commi da 633 a 636, della legge n. 232 del 2016, destinando le maggiori entrate derivanti dalla predetta di collaborazione volontaria al bilancio dello Stato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto del pareggio di bilancio, determina una violazione delle stesse norme statutarie.

Trattandosi, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, di maggiori entrate riguardanti il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi

dichiarativi e, successivamente, ‘emerso’ in applicazione delle predette procedure, la loro attribuzione al bilancio dello Stato viola i principi di autonomia finanziaria delle Province autonome, contenuti nel Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare gli articoli 75 e 79 St., sopra ricordati.

Anche qualora si dovesse intendere che le predette disposizioni possano costituire riserve all’erario, non sussistono per esse tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per attribuire allo Stato le relative maggiori entrate, non configurandosi tali entrate come gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o nuovi tributi, né destinato alla copertura di nuove e specifiche spese di carattere non continuativo, né temporalmente delimitato, in violazione dell’articolo 75-bis St. sopra richiamato.

Posto inoltre che le citate norme statutarie in materia finanziaria sono state approvate con la procedura prevista dall’articolo 104 dello Statuto speciale, la riserva al bilancio statale delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di collaborazione volontaria costituiscono un’unilaterale violazione del citato Accordo del 15 ottobre 2014 con il Governo, che ha definito, in modo esaustivo, la natura e misura della partecipazione delle Province autonome ai processi di risanamento della finanza pubblica, ed in particolare l’entità dei concorsi assicurati dalla Regione e dalle Province autonome (in particolare citato articolo 79, comma 4, St.), e quindi del principio di leale collaborazione (in relazione all’articolo 120 della Costituzione).

Tutto ciò premesso, considerata l’urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta provinciale dall’articolo 54, comma primo, n. 7) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, l’importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell’Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell’elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l’interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l’urgenza di provvedere alla difesa dell’Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all’avv. Nicolò Pedrazzoli dell’Avvocatura della Provincia, all’avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il prof. avv. Giandomenico Falcon ha inviato il proprio preventivo dd. 19 gennaio 2017 sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 5.186,30.= oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%); l’avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo dd. 19 gennaio 2017, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 500,00.=, oltre i predetti accessori. L’importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, è di Euro 8.296,99.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l’incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visto il codice deontologico forense e in particolare gli articoli 11, 14 e 24;
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e il decreto legislativo n. 118/2011;
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- viste la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- viste e richiamate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. n. 16422; 14 gennaio 2016, prot. n. 16321; 14 gennaio 2016, prot. n. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. n. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato che rende assolutamente non possibile una difesa interna, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera e che la controversia complessa richiede particolare impegno;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che

- possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- vista e richiamata integralmente la deliberazione della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, modificata e integrata con deliberazioni della Giunta provinciale 25 marzo 2016, n. 439 e 2 novembre 2016, n. 1915;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale, per i motivi e nei limiti di cui in premessa,
 - l'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
 - l'articolo 1, commi da 633 e 636, e l'articolo 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per violazione
 - del Titolo VI, ed in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79 e 80, nonché degli articoli 103, 104 e 107 - dello Statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;
 - del principio di leale collaborazione, in relazione all'articolo 120 della Costituzione, e dell'Accordo 15 ottobre 2014;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 8.296,99.=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti, così ripartita: all'avv. Giandomenico Falcon Euro 7.567,43.= e all'avv. Luigi Manzi Euro 729,56=, imputando tale somma sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2016;
- 5) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio provinciale di Trento per la ratifica ai sensi dell'art. 54, comma primo, numero 7) dello Statuto di autonomia.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace